REGOLAMENTO (CEE) N. 626/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1666/69 per quanto riguarda le sovvenzioni e gli importi di compensazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, e in seguito alla decisione del governo francese, il prezzo d'intervento calcolato in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è stato diminuito del 7,33 % ; che in seguito ad una nuova decisione del governo francese, tale tasso di diminuzione, valido a partire dal 6 aprile 1970, è stato fissato al 3,67 %, cioè 2,318 u.c./100 kg di peso vivo ;

considerando che, in seguito a tale adattamento, è opportuno modificare le sovvenzioni e gli importi di compensazione che figurano all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1666/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 314/70 (5) ; che per tale motivo si rende necessario un adattamento dei depositi cauzionali di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1666/69 ;

considerando che per gli stessi motivi di cui sopra, è opportuno adattare gli importi di diminuzione fissati dal regolamento (CEE) n. 2276/69 della Commissione, del 14 novembre 1969, relativo alla diminuzione degli importi di compensazione applicabili nel settore delle carni bovine ad alcune esportazioni francesi verso i paesi terzi (6) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1666/69 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il coefficiente di 0,9267 che figura all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1666/69 è sostituito dal coefficiente di 0,9633 per i depositi cauzionali costituiti dopo il 5 aprile 1970.

Articolo 3

L'importo di 19,57 FF/100 kg di peso vivo che figura all'articolo 1 lettera a) del regolamento (CEE) n. 2276/69 è sostituito dall'importo di 6,70 FF/100 kg di peso vivo.

Le disposizioni che figurano al secondo trattino dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2276/69 sono abrogate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1970.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 15.
(5) GU n. L 41 del 21. 2. 1970, pag. 12.
(6) GU n. L 287 del 15. 11. 1969, pag. 29.

ALLEGATO

Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore delle carni bovine

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione FF/100 kg
		Peso vivo
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	a) vitelli	17,32
	b) non nominati	12,87
		Peso netto
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal numero 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) domestica :	
	1. fresche o refrigerate :	
	aa) di vitello :	
	11. in carcasse o mezzene	27,02
	22. quarti anteriori e busti	27,02
	33. quarti posteriori e selle	33,26
	bb) di bovini adulti :	
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	24,46
	22. quarti anteriori	16,96
	33. quarti posteriori	29,35
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati	36,69
	22. pezzi disossati	41,96
	2. congelate :	
	aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati	19,78
	bb) quarti anteriori	19,78
	cc) quarti posteriori	24,73
	dd) altri :	
	11. Pezzi non disossati	29,68
	22. Pezzi disossati :	
	aaa) Quarti anteriori, tagliati in cinque pezzi al massimo e presentati in un unico blocco di congelamento, quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelamento, contenenti uno il quarto anteriore tagliato in cinque pezzi al massimo e l'altro il quarto posteriore escluso il filetto, in un solo pezzo	24,73
	bbb) non nominati	24,73
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate od in salamoia, secche od affumicate :	
	C. Altre :	
	I. della specie bovina domestica :	
	a) carni	
	1. non disossate	36,69
	2. disossate	41,96